

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1052

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MANCINI, DE LAURO MATERA ANNA,
FRANCO PASQUALE, PAOLICCHI, PRINCIPE**

Presentata il 14 aprile 1959

Modifiche alla tabella *E* (carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento ed il trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica ha suscitato un giustificato malcontento fra la categoria del personale interessato: i presidi di 2^a categoria.

Infatti la carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria si diversifica a seconda che esso sia preside di 1^a o di 2^a categoria: senonché, mentre ai presidi di 1^a categoria è stato applicato all'atto della nomina il coefficiente 500 e dopo 6 anni il coefficiente 670, per i presidi di 2^a categoria il coefficiente iniziale è 450 e 500 dopo 6 anni dalla nomina.

In modo che il trattamento economico dei presidi di 2^a categoria risulta notevolmente inferiore a quello riservato ai presidi di 1^a

categoria. Tale disparità di trattamento non sembra giustificata e pertanto necessita di una urgente revisione.

A ciò tende precisamente la presente proposta di legge.

Proponiamo infatti, onorevoli colleghi, di modificare la tabella *E* allegata alla legge n. 165 del 1958 nel senso di aggiungervi il coefficiente 600 quale 2^a classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina per i presidi di 2^a categoria. L'onere finanziario conseguente alla presente proposta di legge è quindi di lieve entità e può essere coperto coi fondi normali di bilancio.

Confidiamo che tale modifica proposta — doverosa correzione di un palese errore commesso nella stesura della legge sull'ordinamento delle carriere — trovi il vostro unanime consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella *E* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituita dalla seguente:

*Carriera del personale direttivo
degli Istituti di istruzione secondaria.*

Coefficiente	Stipendio annuo	Presidi di 1 ^a categoria	Presidi di 2 ^a categoria
670	2.010.000	2 ^a classe di stipendio dopo 6 anni	—
600	1.800.000	—	2 ^a classe di stipendio dopo 6 anni
500	1.500.000	1 ^a classe di stipendio all'atto della nomina	—
450	1350.000	—	1 ^a classe di stipendio all'atto della nomina

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente prelevamento dal capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.